
Ordinanza concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale (Ordinanza sulle zone golenali)

Modifica del ...

Avamprogetto del 17 luglio 2015

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 18a capoversi 1 e 3 della legge federale del 1° luglio 1966¹ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

ordina:

I

L'ordinanza del 28 ottobre 1992² sulle zone golenali è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».

Art. 1 cpv. 2 e 3

² L'inventario delle zone golenali comprende per ogni zona protetta:

- a. una rappresentazione cartografica del perimetro;
- b. il tipo di oggetto.

³ La descrizione degli oggetti è parte integrante della presente ordinanza, pur essendo oggetto di una pubblicazione separata.

Art. 2 **Pubblicazione**

¹ La descrizione degli oggetti non è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) (art. 5 cpv. 1 della legge del 18 giugno 2004³ sulle pubblicazioni ufficiali). Essa è accessibile gratuitamente in forma elettronica⁴.

² L'Inventario delle zone golenali può essere consultato gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e i servizi cantionali competenti.

¹ RS 451

² RS 451.31

³ RS 170.512

⁴ www.bafu.admin.ch > Temi > Zone protette

Art. 3a Modifica da parte del DATEC

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), dopo aver sentito i Cantoni interessati, può modificare il perimetro di un oggetto appartenente alla categoria dei margini proglaciali qualora in tale perimetro risulteranno inserite zone attigue all'oggetto e dove il ghiaccio è scomparso dopo l'iscrizione dell'oggetto nell'inventario delle zone golenali.

² Fino alla decisione del DATEC per queste zone vale la protezione preventiva secondo l'articolo 7.

Art. 6 Termine

I provvedimenti di cui all'articolo 3 capoverso 1 e all'articolo 5 devono essere adottati entro dieci anni dall'iscrizione degli oggetti nell'allegato 1.

Art. 7 Protezione preventiva

¹ I Cantoni, fintanto che non avranno adottato provvedimenti di protezione e di manutenzione, provvedono con provvedimenti urgenti appropriati affinché lo stato degli oggetti non peggiori. In particolare provvedono affinché negli oggetti non siano realizzate costruzioni e installazioni oppure importanti modifiche di utilizzazione.

² Possono autorizzare deroghe a condizione che siano conciliabili con l'articolo 4 capoverso 2.

Art. 11 cpv. 2

² Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti agli articoli 3, 5 e 8 della presente ordinanza sono rette dagli articoli 18 e 19 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991⁵ sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN).

Art. 11a Oggetti ancora in fase d'esame

¹ Gli oggetti ancora in fase d'esame sono elencati nell'allegato 2.

² Sino alla loro iscrizione nell'allegato 1, la protezione di tali oggetti è retta dall'articolo 29 OPN⁶ e dall'articolo 7 della presente ordinanza.

³ La pubblicazione è retta dall'articolo 2.

⁵ RS 451.1

⁶ RS 451.1

II

Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.*

III

La modifica dell'inventario e dei perimetri può essere consultata in forma elettronica sul sito Internet dell'UFAM⁷.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione

La cancelliera della Confederazione

* Queste versioni non sono contenute nei documenti previsti per l'indagine conoscitiva. I cambiamenti dell'inventario proposti sono accessibili sul seguente sito:

www.bafu.admin.ch/revisione-biop.

⁷ www.bafu.admin.ch > Temi > Zone protette

